

**Economia del crimine e  
dell'illegalità:  
Riciclaggio**



## **Il riciclaggio del denaro sporco**

**Il fenomeno del riciclaggio deve necessariamente, essere analizzato sotto vari profili:**

- **analisi del fenomeno economico sotto l'aspetto economico;**
- **l'esame delle ipotesi delittuose e l'individuazione degli strumenti di contrasto (azione repressiva);**
- **lo studio dell'ampia legislazione che tende ad evitare la circolazione di "danaro sporco" nei circuiti finanziari e ad individuare le c.d. "operazioni sospette" (azione preventiva)**

**Il riciclaggio di denaro** è un processo attraverso il quale si possono nascondere le origini e la proprietà dei profitti derivati da attività criminali. Il denaro viene “pulito” o “riciclato” con mezzi legittimi e, di conseguenza, i proventi perdono la loro identità criminale e sembrano provenire da una fonte legittima.

Questo processo viene solitamente ripetuto più volte, ed è comune per quanto riguarda i proventi del traffico di droga e di esseri umani, della prostituzione, della corruzione, del contrabbando, del racket e del contrabbando illegale di armi. Il processo permette di controllare il denaro, senza il timore che la transazione riconduca all'originatore o agli autori dei proventi. Le organizzazioni criminali utilizzano questo processo per sfruttare ulteriori opportunità criminali in modo sistematico e su larga scala.

## **Riciclaggio denaro: la storia**

**Il termine “riciclaggio di denaro” è stato usato per la prima volta all’inizio del XX secolo per indicare le operazioni che in qualche modo intendevano legalizzare i proventi derivanti da attività illecite, facilitando così il loro ingresso nel flusso monetario dell’economia. Di conseguenza, gli organismi di sorveglianza, controllo e ispezione sono stati costretti a stabilire priorità e a sviluppare misure per prevenire il riciclaggio di denaro “sporco”, vale a dire dei proventi illeciti attraverso il legittimo settore economico-finanziario.**

**La pratica di mascherare i proventi derivanti da attività illecite risale al Medioevo, quando l’usura è stata dichiarata reato. Commercianti e prestatori di denaro hanno eluso le leggi che punivano l’usura e l’hanno coperta con meccanismi spesso geniali.**

**L'inizio della pirateria e l'occultamento del saccheggio da parte di coloro che hanno praticato la pirateria risale ancora più indietro nel tempo. La Cilicia - un distretto sulla costa sudorientale dell'Asia Minore a nord di Cipro - era allora la tradizionale "patria" e rifugio per i pirati.**

**I rifugi finanziari, una versione moderna di questi nascondigli, sono il complemento essenziale alle pratiche dubbie o apertamente fraudolente che si verificano con il progredire del riciclaggio di denaro. I pirati erano pionieri nella pratica del riciclaggio dell'oro e il loro obiettivo erano le navi commerciali europee che attraversavano l'Oceano Atlantico durante i secoli XVI e XVIII.**

La categorizzazione del reato di riciclaggio come reato a sé stante è in effetti recente. Tradizionalmente, l'attenzione era incentrata sul **crimine che ha dato origine al denaro**. Il sequestro dei beni, quando applicato a reati con motivazione economica, era considerato una punizione contro il reato sottostante. Recentemente, c'è stato un cambiamento radicale. La tendenza a punire l'atto di riciclaggio di denaro sporco è emersa nelle legislazioni moderne a partire dalla seconda metà del XX secolo, quando si è iniziato a considerarlo un reato a sé stante in quanto complemento indipendente del reato sottostante, **c.d. reato presupposto**, e quindi considerato un motivo per la confisca dei beni. Inoltre, in alcuni paesi, come l'Italia, la punizione per il riciclaggio del prodotto del reato può essere a volte più severa della punizione del reato sottostante.

**L'ipotesi criminosa del delitto di "Riciclaggio" è stata introdotta nel nostro Codice Penale con **l'art.648 bis** fin dal 1978, allorquando, si individuarono **quattro tipologie** di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti.**

**Ad oggi, invece, il reato presupposto può essere qualsiasi delitto non colposo.**

Questa evoluzione ha suscitato notevoli controversie. Il problema affonda le sue radici nella **natura atipica del riciclaggio di denaro**. Considerando le sue differenze con il crimine sottostante, che si tratti di traffico di droga, rapina a mano armata, estorsione o scarico di rifiuti tossici, il riciclaggio di denaro consiste in una serie di atti che separatamente possono essere slegati dal crimine ed essere anche leciti, ma che nel loro insieme diventano **un tentativo di nascondere il prodotto di un reato**. La difficoltà di acquisire una dimostrazione convincente del danno causato dal riciclaggio di denaro ha prodotto ritardi e dubbi al momento della sua classificazione come reato. In realtà, molti Paesi non sono stati in grado di farlo, e non lo sono ancora adesso, anche se **la tendenza è quella di rendere il riciclaggio di denaro un reato a livello globale**.

**Ci sono diverse ragioni che sostengono questa  
tendenza:**

- **Prima di tutto, è di accettazione generalizzata che c'è poco guadagno nell'attaccare i colpevoli se i loro profitti non vengono a loro volta attaccati. Il beneficio netto o guadagno personale costituisce la motivazione del reato sottostante e fornisce i mezzi economici necessari per continuare le attività criminali. In passato, i delinquenti erano puniti, ma le persone che avevano amministrato il prodotto del crimine non lo erano.**

➤ In secondo luogo, le leggi contro il reato di riciclaggio offrono uno strumento pratico, non solo per estendere la portata della sorveglianza a categorie di “partecipanti” ai reati precedentemente esenti da criminalizzazione, ma anche per creare le basi per consentire l’imposizione di pene più severe a coloro che commettono il reato sottostante. In questo modo, la minaccia di pene severe può contribuire a persuadere i presunti criminali a cooperare con la legge. Non meno importante è la tendenza a utilizzare le **leggi sul sequestro dei beni** come possibili fonti di finanziamento del sistema di lotta al riciclaggio

La **globalizzazione del sistema finanziario**, con i progressi nelle comunicazioni e nei trasporti, ha permesso che l'occultamento dei proventi del crimine diventasse un compito molto più facile rispetto al passato. I proventi possono essere trasferiti istantaneamente da un istituto finanziario all'altro, e la criminalità è diventata più "globale". Non è più sufficiente che le autorità preposte alla repressione dei reati siano semplicemente al corrente di ciò che accade all'interno della propria giurisdizione. Esse devono anche anticipare e cooperare con altre autorità e giurisdizioni, poiché le attività criminali possono diffondersi in pochi minuti.


**Le organizzazioni criminali internazionali sono diventate esperte e competenti nel trasferimento di proprietà da un paese all'altro, approfittando della legislazione notoriamente lassista esistente in alcuni paesi che offre rifugi sicuri per gli stranieri che cercano di nascondere le loro ricchezze. Molti di questi paesi forniscono veri e propri "vicoli ciechi" per gli investigatori che cercano di seguire le tracce lasciate dai proventi.**

**Il riciclaggio di denaro è diventato in definitiva uno strumento di successo per i criminali perché è lo stesso sistema finanziario a non impedire la possibilità di riciclaggio.**

## **Riciclaggio, l'assedio delle mafie 4.0 all'economia del Nord**

**3 marzo 2019 - ilsole24ore.it**

**«Oggi per fare il mafioso devi essere un mafioso tecnico, devi essere potente, imprenditore», assicura un camorrista intercettato nell'inchiesta della Dda di Venezia sull'infiltrazione casalese in Veneto. L'obiettivo delle mafie è diversificare il business, passando dall'illecito al lecito, in un «sistema» di riciclaggio che coinvolge imprese di vario livello. Difficile contrastare il passaggio da una criminalità prevalentemente "rurale" a una mafia «4.0», tecnologicamente avanzata. Nel primo semestre 2018 è stata scandagliata mappando oltre 3mila "reati spia" (tra riciclaggio, autoriciclaggio, usura, ecc.) che sono il primo indicatore per individuare dove si annida di più il rischio della mafia finanziaria. La Guardia di finanza per scovare le imprese in odor di mafia ha messo a punto quattro alert: il tasso di crescita dell'impresa, il trasferimento di personale, l'intestazione a soggetti inesistenti o che presentano caratteristiche non in linea con il ruolo dirigenziale e il compimento di determinati negozi giuridici.**



**Art. 648 bis, C.P., reato di RICICLAGGIO**, secondo il quale chiunque «fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce;

**Il reato di “Riciclaggio” è stato introdotto nel 1978 nel nostro Codice Penale (art.648 bis), e definito all’interno del D.Lgs 231/07, all’art. 2, e nella fattispecie:**

**a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;**

**b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;**

**c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa;**

**d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.**

**Art. 648 ter, C.P., reato di REIMPIEGO**, introdotto dalla legge 55/1990, la quale punisce «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto», con identica sanzione prevista per il reato di cui all'art. 648 bis, con depenalizzazione della multa, (ora da 1.032 a 15.493 euro), con l'ovvia aggravante dalla circostanza della commissione nell'esercizio di un'attività professionale.

**Art. 648 ter, c. 1, C.P., reato di AUTORICICLAGGIO**, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita. L'articolo 648-ter.1, introdotto dalla legge 186/2014, incrimina chiunque "avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa." Tale condotta è punita con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro

Da un punto di vista “tecnico”, il riciclaggio di denaro, nella sua forma più semplice, è un **processo in tre fasi**:

- 1) La prima fase è quella del c.d. **“posizionamento” o “smurfing”**. È qui che i proventi del crimine sono convertiti, attraverso una successione di piccole transazioni o depositi anonimi, in conti bancari o altri strumenti o oggetti negoziabili, rimborsabili o vendibili. Un conto bancario viene generalmente aperto a nome di una società appositamente costituita, con l’assistenza (volontaria o inconsapevole) di professionisti, allo scopo di riciclare denaro sporco. Queste società o imprese sono spesso **“di facciata”**, in quanto il loro legittimo aspetto nasconde le attività illecite che generano i proventi del crimine.

**Piccoli depositi in contanti sono poi ripetutamente versati sul conto bancario da una serie di individui.**

**Gli importi sono sempre abbastanza piccoli da rimanere al di sotto delle c.d. soglie di rischio della banca, garantendo così che non vengano effettuati ulteriori controlli di *due diligence*. Le disponibilità liquide, essendo ora in un'entità legittima, perdono alcune delle originarie "tracce" illecite quando vengono successivamente ritirate o utilizzate per l'acquisto di ulteriori beni.**

2) La seconda fase è quella della c.d. **“stratificazione”, o “layering”**. Il ricavato dell’attività di smurfing viene convertito o spostato ulteriormente dalla fonte originaria acquistando beni legittimi. Il bene viene poi venduto a un terzo indipendente e spesso ignaro. Questa fase viene ripetuta più volte, con lo scopo di far apparire i proventi sempre più **“legittimi”** di quanto non lo siano realmente.

3) La terza fase è quella della **“integrazione”**, ove i proventi vengono iniettati in un’economia legale. L’esempio più comune è quello in cui i proventi sono “iniettati” in un’azienda sana che ha un’alta percentuale di vendite in contanti (ad esempio, un casinò). Il risultato è che alla fine i proventi vengono puliti e si suppone che perdano tutte le loro origini illecite originarie. Alla fine si ottiene così un profitto apparentemente lecito dall’attività originaria illecita.

# Autoriciclaggio

2

La legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha inserito nel codice penale il delitto di autoriciclaggio (art 648-*ter*.1)

A decorrere dall'1 gennaio 2015 è, pertanto, punibile la condotta di riciclaggio tenuta dallo stesso soggetto che ha commesso il delitto dal quale derivano i proventi oggetto della condotta di riciclaggio.

Tale condotta non era punibile in quanto l'art 648-*bis* c.p. configurava la responsabilità per il delitto di riciclaggio solo se il soggetto agente non avesse commesso il delitto-presupposto.

**Il G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale** - organismo intergovernativo, istituito dal G7 nel luglio 1989 allo scopo di promuovere strategie volte al contrasto del riciclaggio di capitali a livello nazionale e internazionale mediante l'adozione di appropriate misure da parte di tutti i paesi che ne sono membri. ), al quale aderirono numero 26 Paesi, emise (nel 1989) 40 Raccomandazioni, fra le quali, per esigenze di sintesi, ricordiamo le principali:

- Collaborazione fra gli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco;
- Abolizione dell'anonimato nelle transazioni finanziarie;
- Identificare l'autore dell'operazione e registrare la stessa in apposito Archivio informatizzato, conservando tali informazioni per almeno cinque anni;
- Sviluppare programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendano procedure e controlli interni di aggiornamento continuo del personale.

**Il nostro Paese recepì tali “raccomandazioni” attraverso la introduzione della Legge **5 luglio 1991 nr.197** formata da **14 articoli** e contenente una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni.**

**La ratio di questa Legge, costituente la base normativa per la lotta al Riciclaggio di denaro sporco da parte del circuito finanziario e creditizio, è quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni, la possibilità controllare e seguire il percorso dei flussi finanziari.**

*L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale.*

*La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.*

*La normativa prevede scambi di informazione tra la UIF e le Autorità di vigilanza, le amministrazioni e gli ordini professionali. L'Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per gli scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*

**I principali organi deputati al controllo sono:**

- **UIF, ovvero l'Ufficio di Informazione Finanziaria, l'unità di intelligence finanziaria italiana con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs 231/07; essa invia al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (vedi sotto) ed alla Direzione Investigativa Antimafia i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nelle operazioni sospette con cadenza mensile ed entro i primi 5 gg del mese successivo a quello di ricezione delle segnalazioni**

- **DIA, ovvero la Direzione Investigativa Antimafia**, organo investigativo interforze presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che assieme al NSPV provvede congiuntamente ad inviare le info pervenute dall'UIF, tramite supporti informatici e lettera congiunta dei rispettivi responsabili;
- **DNA, ovvero la Direzione Nazionale Antimafia**, costituita nell'ambito della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ed istituita con D.L. n. 367 del 20.11.1991, si occupa del controllo delle segnalazioni pervenute su eventuali procedimenti giudiziari in corso (comunicando eventualmente alla Procura della Repubblica quanto riscontrato) e/o la presenza di nominativi delle banche dati della DNA (richiedendo all'UIF qualsiasi informazione e/o dato per dare il via all'attività investigativa);

- **NSPV, ovvero il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria,** istituita all'interno della Guardia di Finanza opera sul fronte della lotta al riciclaggio sia come Organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA.

**Non sono i soli intermediari a dover adottare tutti i presidi adeguati al monitoraggio del rischio di riciclaggio, ma anche altri attori; in particolare il D.Lgs. 231/07 individua 5 categorie di soggetti obbligati:**

- a) Intermediari bancari e finanziari;**
- b) Altri operatori creditizi (es. agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, fiduciarie, ecc);**
- c) I professionisti, nell'esercizio delle loro funzioni (sia in forma individuale che associata);**
- d) Gli altri operatori non finanziari (es. credit collector);**
- e) I prestatori di servizi di gioco (es. casinò online)**

**L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati") di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa".**

**Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.**

**Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni - oggettivi e soggettivi - a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.**

**Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi: i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b) e gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla UIF, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 6, comma 4, lett. e).**

**La UIF effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (art. 40, comma 1, lett. a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti, delle risultanze della propria attività ispettiva, nonché delle informazioni contenute in archivi propri o comunicate da altri organi e Autorità. A tali fini la UIF può richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri soggetti destinatari degli obblighi, alle Pubbliche amministrazioni e scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU). L'analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico-finanziario, volte a comprendere, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, il contesto all'origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.**

**La UIF fornisce i risultati degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.**

**La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso. Inoltre trasmette senza indugio alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, mantenendo comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse, mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi.**

**Le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono, tra l'altro, l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.**

**Tali dati sono utilizzati dalla UIF per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali. Il Provvedimento che disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. "**comunicazioni oggettive**") è stato emanato dalla UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziario, il 28 marzo 2019.**

**In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a **10.000 euro** eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.**

**Nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sono ancora significativamente aumentate attestandosi a oltre **113.000** unità, di cui quasi 2.300 relative a contesti di rischio legati all'emergenza sanitaria. Nell'anno sono pervenute comunicazioni oggettive relative a 41 milioni di operazioni per complessivi 215 miliardi di euro fra versamenti e prelevamenti significativi di contante, con una riduzione, rispetto al 2019, del dato medio mensile ascrivibile ai riflessi della pandemia sui comportamenti e sulle dinamiche economiche.**

**Alla ulteriore crescita delle SOS ricevute dalla UIF hanno contribuito soprattutto gli intermediari bancari e finanziari, soggetti più strutturati la cui operatività ha risentito meno del calo dell'attività economica e delle difficoltà operative.**

## Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante

TIPOLOGIA DI SEGNALANTE	2019		2020		<i>(var. % rispetto al 2019)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
<b>Totale</b>	<b>105.789</b>	<b>100,0</b>	<b>113.187</b>	<b>100,0</b>	<b>7,0</b>
Banche e Poste	68.236	64,5	75.852	67,0	11,2
Intermediari e altri op. fin.	24.648	23,3	26.735	23,6	8,5
Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari	11	0,0	17	0,0	54,5
Professionisti	5.074	4,8	3.648	3,2	-28,1
Operatori non finanziari	1.303	1,2	1.116	1,0	-14,4
Prestatori di servizi di gioco	6.470	6,1	5.772	5,1	-10,8
Pubblica amministrazione	47	0,0	47	0,0	0,0

## Segnalazioni ricevute per categoria

CATEGORIA DI SEGNALAZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>(valori assoluti)</i>				
<b>Totale</b>	<b>101.065</b>	<b>93.820</b>	<b>98.030</b>	<b>105.789</b>	<b>113.187</b>
Riciclaggio	100.435	92.824	96.946	104.933	112.651
Finanziamento del terrorismo	619	981	1.066	770	513
Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	11	15	18	86	23

Segnalazioni ricevute per regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata

REGIONE	2019		2020		<i>(var. % rispetto al 2019)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Lombardia	20.937	19,8	19.632	17,3	-6,2
Campania	12.929	12,2	14.715	13,0	13,8
Lazio	10.567	10,0	14.329	12,7	35,6
Veneto	8.791	8,3	8.374	7,4	-4,7
Sicilia	7.399	7,0	8.005	7,1	8,2
Emilia-Romagna	7.632	7,2	7.810	6,9	2,3
Puglia	5.705	5,4	6.861	6,1	20,3
Toscana	6.864	6,5	6.695	5,9	-2,5
Piemonte	6.317	6,0	6.398	5,7	1,3
Calabria	2.812	2,7	3.369	3,0	19,8
Liguria	2.873	2,7	2.574	2,3	-10,4
Marche	2.459	2,3	2.419	2,1	-1,6
Trentino-Alto Adige	1.513	1,4	1.869	1,7	23,5
Friuli Venezia Giulia	1.986	1,9	1.862	1,6	-6,2
Sardegna	1.420	1,3	1.757	1,6	23,7
Abruzzo	1.518	1,4	1.548	1,4	2,0
Umbria	973	0,9	1.032	0,9	6,1
Basilicata	695	0,7	786	0,7	13,1
Molise	452	0,4	468	0,4	3,5
Valle d'Aosta	198	0,2	229	0,2	15,7
Esterio	1.749	1,7	1.521	1,3	-13,0
Online	-	-	934	0,8	-

## Distribuzione del numero di segnalazioni ricevute per classi di importo

*(valori in euro)*

